



Comune di Villanova d'Asti

Provincia di Asti

Regolamento per la concessione del patrocinio comunale ed utilizzo dello stemma

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 40 del 10/11/2020

INDICE

| | |
|-------------|--|
| Articolo 1 | Obiettivo |
| Articolo 2 | Definizione |
| Articolo 3 | Soggetti beneficiari |
| Articolo 4 | Ambiti di richiesta del patrocinio |
| Articolo 5 | Caratteristiche delle iniziative |
| Articolo 6 | Ulteriori concessioni |
| Articolo 7 | Le istanze di patrocinio |
| Articolo 8 | Procedura per il rilascio del patrocinio |
| Articolo 9 | Utilizzo dello stemma comunale |
| Articolo 10 | Modalità di presentazione della domanda |
| Articolo 11 | Pubblicizzazione del patrocinio |
| Articolo 12 | Altri enti pubblici patrocinatori |
| Articolo 13 | Sponsor privati |
| Articolo 14 | Responsabilità |
| Articolo 15 | Autorizzazioni |
| Articolo 16 | Agevolazioni aggiuntive |
| Articolo 17 | Registro delle Associazioni |
| Articolo 18 | Norme di rinvio e finali |
| Articolo 19 | Pubblicità |
| Articolo 20 | Sanzioni |
| Articolo 21 | Entrate in vigore |

ARTICOLO 1 — OBIETTIVO

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del *patrocinio*.

ARTICOLO 2 — DEFINIZIONE

1. Il *patrocinio* è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per il Comune di Villanova d'Asti.
3. Il *patrocinio* è concesso dal Sindaco, consultata la Giunta comunale, senza la necessità di deliberazione.

ARTICOLO 3 — SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono essere beneficiari del *Patrocinio*:
 - a) **soggetti pubblici**: Comuni, Provincia, Regione, Università, Scuole, Istituzioni ed altri Enti;
 - b) **soggetti privati**: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone.

ARTICOLO 4 — AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

1. Attraverso la concessione del *patrocinio*, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:
 - **ambito istituzionale**: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
 - **ambito culturale**: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazione di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
 - **ambito economico**: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
 - **ambito sportivo**: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
 - **ambito socio sanitario**: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

ARTICOLO 5 — CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il *patrocinio* del Comune devono:
 - essere senza scopo di lucro, salvo quelle di carattere "formativo" o culturale;

- essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
 - essere accessibili a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili, almeno in parte, per la manifestazione;
 - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili;
 - possono prevedere offerta libera devoluta per associazioni a scopi sociali o al Comune.
2. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

ARTICOLO 6 — ULTERIORI CONCESSIONI

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.
3. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve espressamente indicare le eventuali agevolazioni regolamentari che spettano al beneficiario.

ARTICOLO 7 — LE ISTANZE DI PATROCINIO

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione comunale nella sua attività programmatoria.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 2 devono essere indirizzate al Sindaco.

ARTICOLO 8 — PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare domanda scritta al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È in facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
 - la segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - ogni altra notizia utile.
3. Il Sindaco — entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza — esamina la richiesta e dispone in merito.
4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.

5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
6. L'Amministrazione comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.
7. L'Amministrazione può valutare, a sua discrezione, la concessione del patrocinio anche con tempistiche più ridotte.

ARTICOLO 9 — UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Villanova d'Asti negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere copia di tutto il materiale promozionale dell'iniziativa, da tenere agli atti anche a riprova dell'utilizzo operato dello stemma comunale.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e, qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento di concessione.
4. E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini politici ovvero per finalità diverse per le quali l'utilizzo stesso è stato ottenuto.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, dello Statuto Comunale, l'uso e l'utilizzo dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, previsti dal presente regolamento, devono essere espressamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 10 — MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco di Villanova d'Asti, mediante compilazione di un modulo, reperibile in Segreteria e sul sito: <http://www.comune.villanova.at.it>.
2. La richiesta di concessione del patrocinio e utilizzo del logo deve essere effettuata compilando in tutte le sue parti, l'apposito modulo che dovrà essere inviato, anche per posta elettronica, almeno 30 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell'evento/manifestazione (farà fede la data di ricezione) al seguente indirizzo: protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it.
3. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.
5. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Amministrazione Comunale, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

ARTICOLO 11 — PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Villanova d'Asti e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Villanova d'Asti».

2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con il Comune.
3. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
4. La concessione del patrocinio consente di beneficiare di agevolazioni ed eventuali esenzioni tributarie.

ARTICOLO 12 — ALTRI ENTI PUBBLICI PATROCINATORI

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

ARTICOLO 13 — SPONSOR PRIVATI

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

ARTICOLO 14 — RESPONSABILITÀ

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.
2. E' fatto assoluto divieto di utilizzare, senza formale autorizzazione del Sindaco, il nome e il simbolo del Comune.

ARTICOLO 15 — AUTORIZZAZIONI

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

ARTICOLO 16 — AGEVOLAZIONI AGGIUNTIVE

1. Con la concessione del patrocinio il Sindaco può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo, le seguenti agevolazioni aggiuntive:
 - uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
 - uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione;che dovranno seguire le regole contenute in apposito regolamento.

ARTICOLO 17 — REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

1. A cura di ogni Settore viene tenuto un apposito registro contenente l'elenco delle associazioni che hanno richiesto contributi, l'indicazione dei relativi importi e delle altre agevolazioni eventualmente concesse.
2. Tale elenco viene aggiornato annualmente e può essere consultato su richiesta, presso ogni Responsabile di Servizio.

ARTICOLO 18 — NORME DI RINVIO E FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. Con il presente regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione vigente in materia.

ARTICOLO 19 — PUBBLICITA'

1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi e promossa la più ampia conoscenza mettendo a disposizione copia dello stesso a favore del pubblico presso l'ufficio informazioni.

ARTICOLO 20 — SANZIONI

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio.

ARTICOLO 21 — ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.